



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>



## **Regolamento per la ripartizione delle somme liquidate dalle Commissioni Tributarie nelle sentenze di primo e secondo grado ed incassate dalle parti soccombenti**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2019

### **Indice generale**

Premessa.....	2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 – Trattamento accessorio.....	3
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	3

## **Premessa**

Visto l'art. 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21 maggio 2018;

Visto l'art. 16 del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2019/2021, sottoscritto in data 26/09/2019 che testualmente recita:

1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:

- incentivi funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016);
- compensi ISTAT (art.70 ter CCNL 21.05.201
- compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933);
- diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003);
- potenziamento uffici entrate (art. 1 c. 1091 L. n. 145 del 31/12/201;

2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Dirigente del Settore competente.

Si adotta il seguente Regolamento.

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene adottato per recepire nell'ordinamento comunale la norma di cui all'articolo 3, comma 196bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel punto in cui prevede che gli importi liquidati ai sensi dell'art.15 comma 2 bis D.Lgs. 546/1992, vengano inseriti in apposito fondo destinato ad "incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa" ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nell'approntare la difesa dell'Ente in materia di Tributi locali, sia che gli stessi siano attualmente vigenti, abrogati ma ancora oggetto di contenzioso e di futura istituzione, necessitando e sussistendo al riguardo una specifica professionalità e realizzandosi un indubbio risparmio economico, evitando di ricorrere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

## **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle somme liquidate dalle Commissioni Tributarie nelle sentenze di primo e secondo grado ed incassate dalle parti soccombenti una volta che le sentenze stesse siano passate in giudicato, previo l'accantonamento in favore dell'Ente del 10% degli importi riscossi a titolo di spese.

### **Articolo 3 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto dell'accantonamento in favore dell'Ente del 10% degli importi riscossi a titolo di spese, sono ripartite tra il personale impiegato nella difesa dell'Ente in materia di Tributi locali .

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti, è stabilita in relazione al carico di lavoro ed alla responsabilità nei procedimenti, come segue:

Dirigente servizio Tributi	40% del fondo;
Funzionario servizio Tributi	30% del fondo;
Istruttori servizio Tributi	30% del fondo da suddividere.

4. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento si applica alle somme riscosse ex art. 2 c.2 di cui sopra, a decorrere dall'annualità 2019.